

23 GEN. 1995

Proposta n. .... Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
(numerazione riservata .....  
alla segreteria)

Norma da modificare

Legge: codice procedura civile

artt.: 7 c.p.c.

Criterio direttivo proposto:

Limitazione della competenza del giudice di pace alle sole cause di cognizione ordinaria e di valore non superiore a f. 5.000.000.

Motivazione

Il proponente è dell'opinione (da lui precedentemente manifestata avanti la Commissione Giustizia del Senato) che la soppressione del giudice di pace è quella meglio rispondente all'interesse del Paese, delle parti e degli operatori di giustizia.

I corsi di formazione dei predetti hanno rivelato che gli aspiranti in genere sono persone volonterose, ma che per età, competenza, provenienza (da aziende private o di amministrazioni pubbliche senza esperienza di processi) non promettono nulla di buono:

Manca per giunta una norma che preveda un dirigente - coordinatore ed un giudice togato che segua il loro operato:

Tanto varrebbe ripristinare il giudice conciliatore in un contesto normativo diverso:

Ove si voglia conservare il nome proveniente dalla common-law, dato che è entrato nella nostra legislazione, occorre una riforma radicale che si proporrà alla legge 21.11.91 n.374 ed a cui si rinvia:

In ogni caso la competenza fino a f.30.000.000= per le cause di risarcimento del danno, appare assolutamente spropositata atteso che il giudice di pace, allo stato presente, per la scarsa preparazione e per il fatto che è nuovo, non ha ancora ricevuto il necessario collaudo,

La quantità di controversie che l'art.7, comma 2° attribuisce al giudice di pace, appare enorme e tale da paralizzare il medesimo avvio:

Si propone altresì di abolire il comma 3° ed il comma 4° n.4 che contemplan cognizioni legislative specifiche:

Testo dell'articolato proposto:

vedi allegato

Articolato allegato

art. 7- competenza del giudice di pace.

Sono soppressi il 2° ed il 3° comma e la previsione di cui al n.4 del 4° comma c.p.c.

23 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
.....

**Norma da modificare**

**Legge:** 21.11.1991 n.374, .....

**artt.:** 1 .....

**Criterio direttivo proposto**

Si propone la soppressione di quella parte che attribuisce la giurisdizione penale al giudice di pace.

**Motivazione**

Ove pur si voglia conservare il giudice di pace (meglio sarebbe tornare a chiamarlo giudice conciliatore), ma in un quadro normativo più adeguato per la giurisdizione civile, le ragioni di complessità esposte a motivo della sostanziale improvvisazione e mancanza di una verifica attendibile di idoneità professionale dei candidati, suggerisce la soppressione della attribuzione di una qualsiasi giurisdizione penale.

**tetsto dell'articolato proposto** - vedi allegato

Articolato allegato:

Legge 21.11.1991 n.374 - Istituzione e funzioni del giudice di pace.  
E' soppressa la previsione della giurisdizione : " e penale".

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
.....

**Norma da modificare**

**Legge:** 21.11.1991 n.374

**artt.:** <sup>2</sup> .....

**Criterio direttivo proposto**

La giurisdizione del giudice di pace é esercitata nell'ambito di una circoscrizione comprendente comuni aventi una popolazione complessiva intorno a 20 + 25 mila abitanti.

Si farà riferimento alla tavola allegata in sede di rifacimento della geografia giudiziaria,preannunciata dal discorso programmatico del nuovo governo e dai successivi adempimenti.

**Motivazione**

La norma in esame fa coincidere le circoscrizioni del giudice di pace con quelle mandamentali anteriori al 1989.

Le vecchie circoscrizioni mandamentali presentavano gravissime ed irrazionali sproporzioni.

Quattro circoscrizioni mandamentali avevano una popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;104 superiori a 100.000 abitanti; 172 da 50 a 100 mila; 301 da 10 a 25 mila e 58 addirittura sotto i 10 mila.

L'art.2 citato ripropone perciò la sproporzione tra giudicature di pace e la loro mancanza di razionalità.

Ciò é anche causa di gravi costi a carico dello stato e dei comuni gravati dei costi degli ausiliari,al punto che l'allora Presidente della Repubblica Cossiga, ebbe a rinviare il provvedimento concernente l'istituzione del giudice di pace alle Camere,per la mancanza di copertura finanziaria.

Viene ora preannunciato un impegno da parte del nuovo governo alla definizione della geografia giudiziaria.

Ciò é anche in sintonia con studi iniziati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

L'occasione non va sprecata per una definizione razionale delle circoscrizioni geografiche delle giudicature di pace.

**Testo dell'articolato proposto - vedi allegato**

Articolato allegato:

Legge 21.11.1991 n.374

Art.2- Ambito territoriale e sede del giudice di pace.

Il I° comma dell'art.2 é sostituito dal seguente:

La circoscrizione territoriale del giudice di pace comprende comuni aventi una popolazione complessiva intorno a 20÷ 25.000 abitanti, come da tavola che sarà approntata in sede di rifacimento della geografia giudiziaria. Gli uffici hanno sede nel comune che in tale ambito era capoluogo di mandamento prima dell'entrata in vigore della legge 1.2.1989 ,n.30.

23 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**

**Norma da modificare**

**Legge:** .21.11.1991..n.374

**artt.:** .....4, I° comma

**Criterio direttivo proposto**

Previsione di nomina elettiva del giudice di pace o quanto meno da parte di una assemblea comune dei consiglieri comunali, compresi nella giurisdizione:

**Motivazione**

Sembra utile cominciare l'esperimento di un giudice elettivo, da varie parti auspicato in passato, con il giudice di pace:

In alternativa si propone che esso passi attraverso la elezione dell'assemblea comune dei consiglieri comunali del territorio. Occorre qui ricordare che il giudice conciliatore veniva nominato dal Consiglio comunale in cui andava ad esercitare le proprie funzioni:

Il fatto che il giudice di pace abbia competenza per quelle controversie minori e più diffuse tra la popolazione, fa sì che appaia importante che esso tragga il proprio carisma da chi esprime più da vicino la sovranità popolare.

L'attuale normativa che chiama a nominare i giudici di pace il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del C.S.M., fa sì che anche questi giudici finiscano per apparire come calati dall'alto e dall'esterno sulle popolazioni, che sono gli utenti del loro servizio:

**Testo dell'articolato proposto - vedi allegato**

Articolato proposto:

Il I° comma dell'art.4 l.21.11.1991 n.374 é sostituito dal seguente:

"I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace, sono eletti dagli elettori residenti nell'ambito della giudicatura di pace".

o in alternativa

"I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace, sono nominati dall'assemblea comune dei consigli comunali della giudicatura, nell'ambito di una rosa di candidati che abbiano riportato il parere di idoneità del consiglio giudiziario e dell'ordine degli avvocati".

23 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**

**Norma da modificare**

**Legge:** 21.11.91 n.374....

**artt.:** ...5. lettera .e....

**Criterio direttivo proposto**

Si propone di sostituire la previsione vigente con questa:  
avere età non superiore a 40 anni.

**Motivazione**

La norma attuale prevede che il giudice di pace "deve avere una età non inferiore a 40 anni e non superiore a 73".

Appare giustificato il rilievo che la legge introduttiva del giudice di pace si è risolta nell'appaltare il servizio della giustizia minore a delle persone anziane ed in particolare a dei pensionati con compenso a cottimo.

Il requisito dell'età previsto dalla norma vigente non promette nulla di buono anche perché a motivo dell'età e della scarsa preparazione oltre che del modestissimo compenso, i candidati difficilmente avranno l'entusiasmo, l'impegno all'aggiornamento professionale dei giovani.

Nel paese esiste un gran numero di giovani laureati in giurisprudenza e perciò freschi di studi, in cerca di lavoro.

Il requisito dell'età va perciò, ad avviso del proponente rovesciato, nel senso di introdurre un limite di età abbastanza basso.

Anche il modesto corrispettivo economico previsto, mentre ha un carattere solo integrativo della pensione e perciò residuale, per i giudici di pace, in base alla legge vigente, può assumere ben altra importanza per dei giovani laureati in cerca di lavoro.

Si propone, a titolo di incentivo, che ai giudici di pace, dopo 2 quadrienni, si riconosca un adeguato punteggio negli esami per l'accesso in magistratura e di procuratore legale.

**Testo dell'articolato proposto- vedi allegato**

Articolato proposto:

Legge 21.11.1991 n.374:

Il I° comma ,lettera e) dell'art.5 , l. 21.11.1991 n.374 é sostituito dal seguente:

"Avere età non superiore a 40 anni".

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI  
.....

### Norma da modificare

Legge: codice procedura civile

artt.: 8 c.p.c.  
.....

### Criterio direttivo proposto

Estendere a £. 50.000.000= la competenza per valore del pretore e quella per materia a casi ulteriori rispetto a quelli previsti, valorizzando l'istituto pretorio come il tipico giudice di I° grado che decide sulle cause maggiormente ricorrenti e riguardanti la massa dei cittadini, che non siano di importanza bagatellare.

### Motivazione

L'ufficio del pretore che ha costituito una colonna portante del nostro ordinamento processuale, e ha rivelato una notevole efficienza per la sua capacità di esaurire il carico di contenzioso, deve essere valorizzato.

Una riforma del processo vigente, non può che partire da una tale premessa.

Il proponente si riserva di avanzare proposte di modifica delle norme dell'ordinamento giudiziario e cioè degli artt. 30, 31, 33 del Regio decreto 30.1.1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario nel senso anticipato.

In questa sede la proposta di aumentare la competenza per valore da £. 20 milioni a £. 50 milioni, corrisponde (salvo migliore esame di dati statistici, nel caso fossero forniti) alla logica di assicurare la maggiore capacità di esaurimento dei processi, per una fascia di non disprezzabili dimensioni quantitative, diminuendo il sovraffollamento dei tribunali.

Le proposte competenze per materia hanno l'obiettivo di attribuire l'appello delle sentenze dei giudici di pace al pretore, invece che ai tribunali (in tal senso sopprimendosi l'art. 341, 2° comma c.p.c. e di introdurre una competenza per materia riguardante controversie che anche per la mole economica non eccessiva, esigono una definizione meno formalistica di quella dei tribunali.

La introduzione del giudice monocratico nei tribunali rende quanto mai ragionevole le proposte modifiche di ampliamento della competenza pretoria.

Testo dell'articolato proposto -vedi allegato

Articolato proposto:

Art.8 - ~~I° comma~~ - ~~Competenza del pretore~~

La previsione di valore non superiore a f. 20.000.000= é sostituita da "di valore non superiore a f. 50.000.000".

Al 2° comma aggiungere :"

n.3- per le cause in materia di regolamento di confini, di diritto, di uso, di usufrutto, di abitazione, di servitù e di usucapione.

n.4- i giudizi di appello avverso le sentenze pronunciate dai giudici di pace.

23 GEN. 1990

Proposta n. .... Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
(numerazione riservata .....  
alla segreteria)

**Norma da modificare**

**Legge:** codice procedura civile

**artt.:** 16, comma 1° e 2° c.p.c.

**Criterio direttivo proposto**

Si propone di attribuire la espropriazione forzata di beni immobili al pretore (in tal senso sopprimendosi il 2° ed il 3° comma):

**Motivazione**

La disciplina in vigore appare causa di una grossa dispersione dei tempi del processo esecutivo e delle opposizioni allo stesso e priva di una sua giustificazione razionale:

Nel nostro tempo la ricchezza immobiliare é venuta perdendo quella importanza che aveva un tempo e che giustificava un giudice di esecuzione diverso dalla espropriazione mobiliare.

Oggi la ricchezza mobiliare é venuta assumendo una importanza notevole anche rispetto a quella immobiliare:

A ciò deve aggiungersi che talune cautele che potevano apparire implicite nella collegialità dei tribunali per le opposizioni alle esecuzioni immobiliari, hanno perso buona parte dell'importanza dopo la introduzione di un giudice monocratico a seguito della legge 26:11:90 n:353:

Si propone perciò di istituire un unico giudice competente per le esecuzioni e di individuarlo nel pretore:

Ciò comporta una notevole razionalizzazione sia delle procedure esecutive, sia ancora più in quelle di opposizione all'esecuzione in relazione alla ulteriore proposta di modifica dell'art:17 c.p.c. nel senso di attribuire la competenza delle cause di opposizione, di rivendica e di distribuzione, al giudice della esecuzione.

La previsione si propone l'obiettivo di una semplificazione della disciplina vigente, in linea con il disegno di legge n:2777 a suo tempo presentato al Senato e già stato distribuito:

L'accorpamento delle esecuzioni immobiliari in pretura non sposterà di molto il carico di lavoro atteso che le vendite di immobili nel 1991 furono n.5286 rispetto a 37:553 vendite di mobili dello stesso anno:

**Testo dell'articolato proposto - vedi allegato**

Articolato proposto

L'art.16 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

Art.16- Esecuzione forzata:

Il pretore é competente per la consegna ,il rilascio di cose per la espropriazione forzata in genere e per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare."

23 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
.....

**Norma da modificare**

**Legge:** ..codice procedura civile

**artt.:** 17 c.p.c.  
.....

**Criterio direttivo proposto**

Attribuire le cause di opposizione a precetto ,agli atti esecutivi,  
all'esecuzione forzata sia da parte del debitore esecutato, sia da  
parte di terzi al pretore:

**Motivazione**

Sono note le controversie relativamente al giudice competente per  
le opposizioni a precetto prima che sia iniziata l'esecuzione ,e  
che hanno dato luogo a dispute specialmente nel caso in cui non sia  
anticipi quale esecuzione si minacci:

E' altresì nota la controversia in materia di competenza alla oppo-  
sizione agli atti:

A seguito della modifica proposta dell'art.16 c.p.c. nel senso di  
attribuire tutte le esecuzioni alla competenza del pretore ,la ra-  
zionalizzazione nelle opposizioni alle esecuzioni passa attraverso  
la devoluzione del loro carico al giudice competente per la esecu-  
zione:

Ciò é anche in sintonia con la relazione del disegno di legge n.  
2777 a suo tempo presentata al Senato e già distribuita ai compo-  
nenti la Commissione:

**Testo dell'articolato proposto - vedi allegato**

Articolato proposto

Il testo dell'art.17 é sostituito dal seguente:

Art.17- Cause relative alla esecuzione forzata:

"Il pretore é competente per le cause di opposizione all'esecuzione forzata ,ai singoli atti di esecuzione ,nonché per le cause relative alla distribuzione del ricavato ".

Proposta n. .... Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
(numerazione riservata .....  
alla segreteria)

**Norma da modificare**

**Legge:** R.D. 30.1.1941, n. 12

**artt.:** 48, 2° comma, come sostituito dall'art. 88 l. 353/90

**Criterio direttivo proposto**

Soppressione del giudice unico nei tribunali e ripristino della collegialità:

**Motivazione**

La introduzione del giudice unico in tribunale con competenza per valore illimitato, si discosta dallo stesso progetto Liebman che al punto 13, lettera a) del progetto, prevedeva la garanzia collegiale quanto meno "per le cause di più rilevante valore economico", mentre la norma adottata non fa neppure una tale riserva.

Devesi aggiungere che tale introduzione non era neppure prevista dal progetto Vassalli che venne stravolto nel corso dello iter parlamentare.

La introduzione di tale giudice unico non fu adeguatamente preparata da un dibattito di operatori di giustizia di cui essa fosse il risultato consapevole.

Ricordo che nel corso del convegno del 29 e 30-6-90 tenutosi a Verona numerose voci autorevoli, come quella del presidente dott. Scanzano si levarono contro la soppressione della collegialità nei tribunali dichiarando "io alla collegialità ci credo, perché è uno strumento di maggior ponderazione dei giudici, in cui si ha uno scambio di idee e di esperienze ed è un luogo ideale

Articolato proposto

R.D. 30.1.1941 n.12

All'art.30 viene aggiunto il seguente 2° comma:

"La giurisdizione del pretore si esercita su una circoscrizione comprendenti comuni con una popolazione complessiva di 80+ 100.000 abitanti secondo la tabella allegata e predisposta in sede di rifacimento della geografia giudiziaria".

23 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI

Norma da modificare

Legge: R.D. 30.1.1941, n. 12

artt.: 30.....

Criterio direttivo proposto

Ridefinire la circoscrizione del pretore, sulla base di un comprensorio di comuni con popolazione intorno a 80 + 100.000 abitanti, come da tavola allegata e da predisporre in sede di rifacimento della geografia giudiziaria.

Motivazione

La proposta si propone l'obiettivo di una razionalizzazione dello esistente, anche tenendo conto dei maggiori compiti che si sono proposti di attribuire al pretore in sede di modifica degli artt. 8, 16 e 17 c.p.c.

La disegualianza di popolazione per le circoscrizioni mandamentali è evidente solo che si pensi che 4 circoscrizioni avevano una popolazione superiore al milione di abitanti, 104 al di sopra di 100.000 abitanti, 275 da 25 a 50 mila abitanti, 301 da 10 a 25 mila abitanti e 58 addirittura sotto i 10.000 abitanti.

Le preture circondariali non hanno eliminato che in parte le vecchie disarmonie attraverso la istituzione delle sezioni distaccate e il controverso risultato delle stesse.

La razionalizzazione proposta mira ad assicurare un importante ufficio giudiziario, come la pretura, al servizio delle esigenze di una quota ragionevole di popolazione, con ottimizzazione e risparmio di costi.

La proposta farà sì che abbiano ad aversi 560 - 600 preture in luogo delle oltre 900 preesistenti, così ponendo la giustizia a contatto più ragionevole con l'utente.

La proposta modifica delle competenze per valore (oltre 50 milioni) materia e di giudice di esecuzione, fa sì che il pretore assuma per il maggior numero di controversie ricorrenti nei cittadini, il ruolo di giudice di I° grado per eccellenza.

Testo dell'articolato proposto: vedi allegato

23 GEN. 1991

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**

**Norma da modificare**

**Legge:** R.D. 30.1.1941, n.12

**artt.:** .....31.....

**Criterio direttivo proposto**

**Ad ogni pretura é addetto uno o più pretori per gli affari civili ed uno o più pretori per gli affari penali:**

**Motivazione**

La proposta avanzata di modifica dell'art:1 l: 21.11.1991 n:374 di soppressione della giurisdizione penale dei giudici di pace, fa sì che la stessa sia assorbita dal pretore:

**Testo dell'articolato proposto - vedi allegato**

Articolato proposto

Al I° comma dell'art.31 R.D. 30.1.1941 n.12, é aggiunto il seguente:

"Ad ogni pretura é addetto uno o più pretori per gli affari civili  
e uno o più pretori per gli affari penali":

23 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
.....

**Norma da modificare**

**Legge:** R.D. 30.1.1941, n. 12

**artt.:** .....<sup>42</sup>.....

**Criterio direttivo proposto**

Nelle provincie con meno di 1 milione di abitanti, viene istituito un tribunale, per quelle con popolazione superiore é contemplato un tribunale per ogni milione di abitanti o quota dello stesso, previa ridefinizione geografica:

**Motivazione**

Attualmente i 159 tribunali hanno distretti distribuiti irrazionalmente per popolazione.

6 tribunali hanno un distretto superiore ad 1 milione di abitanti; 19 da 500.000 ad 1 milione; 26 da 300.000 a 500.000; 58 da 150.000 a 300.000 ; 30 da 100.000 a 150.000 e 19 addirittura sotto il 100 mila.

Il recupero dell'attività dei magistrati a servizio della giustizia passa necessariamente attraverso una revisione delle circoscrizioni dei tribunali.

Per le provincie che hanno una popolazione inferiore ad 1 milione di abitanti, si propone di far coincidere l'ambito dei tribunali con il territorio provinciale.

In effetti si punta qui a tener conto di quella realtà amministrativa collaudata dalle vicende storiche che é la provincia.

**Testo dell'articolato proposto - vedi allegato**

### Articolato proposto

All'art.42 R.D. 30.1.1941 n.12, viene aggiunto il seguente 2° comma:

"La giurisdizione del tribunale si esercita nell'ambito di circoscrizioni coincidenti con l'ambito amministrativo delle provincie.

Nel caso che la circoscrizione abbia a superare il milione di abitanti, viene istituito un tribunale per ogni ulteriore milione o frazione superiore a 500.000 abitanti.

Si fa riferimento alla tavola che verrà predisposta in sede di definizione della geografia giudiziaria".

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI  
.....

Norma da modificare

Legge: R.D. 30.1.1941, n. 12

artt.: 48, 2° comma come sostituito dall'art. 88 l. 353/90  
.....

Criterio direttivo proposto

Motivazione (foglio n. 2)

di formazione:

Lo stesso magistrato rilevava che l'argomento tratto da una monocraticità occulta o strisciante "era gratuita" e concludeva contro il pericolo di farsi illusioni che una tale introduzione accelerasse il corso delle procedure "perché se un giudice appartenente ad un collegio non può materialmente scrivere più di un certo numero di sentenze, non è che le cose cambino granché affidando la redazione della decisione ad un giudice unico".

Ricordo altresì le riserve espresse in quella sede anche da alcuni componenti questa Commissione:

Io stesso intervenni criticamente contro la "inutile illusione di accelerare il processo attraverso il giudice monocratico".

Gli ultimi dati di statistica giudiziaria disponibili costituiscono la migliore riprova che la riforma sopra indicata cela una pericolosa illusione:

Nel giudno '94 i processi pendenti avanti i nostri tribunali erano 1.475.988 e perciò erano mediamente 1:180 processi pro-capite, che è il carico di un ipotetico giudice unico di tribunale:

I processi che sopravvengono ogni anno nei nostri tribunali, a quella data erano 450.000 e perciò il carico pro-capite è mediamente di 360 processi (uno al giorno, compreso le domeniche):

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: .....  
Avv. G. VALCAVI

Norma da modificare

Legge: R.D. 30.1.1941, n.12

artt.: 48, 2° comma come sostituito dall'art. 88 l. 353/90

Criterio direttivo proposto

Motivazione (foglio n. 3)

Anche il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nella sua recente relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario, mostrava, sulla base dell'esperienza più recente, di essere dello stesso parere del presidente Scanzano laddove ha deplorato "gli eccessivi tempi morti tra la decisione ed il deposito delle sentenze" individuando appunto nella stesura delle stesse uno dei fattori di ritardo:

Ed allora la causa dei ritardi nella decisione dei tribunali va individuata altrove: cioè nella inadeguatezza degli organici, rispetto al crescente aumento delle liti, nelle carenze che riguardano la direzione dell'udienza, nella prolissità e mancanza di educazione a scrivere in modo succinto ed esauriente:

La introduzione del giudice unico nei tribunali sotto un certo punto di vista finisce per rappresentare addirittura una brutta copia dell'istituto pretorio:

Infatti la maggiore celerità dei processi pretorili e del lavoro è data dal rito meno formale di quello proprio dei tribunali:

Il giudice unico sarà perciò condizionato nel suo rendimento dal rito formale dei tribunali:

Non condivido però la tesi di coloro (adombrata in alcuni progetti) che vorrebbero codificare il giudice unico in I° grado:

Perché sacrificare le garanzie del cittadino implicite nella colle-

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: .....  
Avv. G. VALCAVI

Norma da modificare

Legge: R.D. 30.1.1941, n.12

artt.: art.48, 2° comma, come sostituito dall'art.88 l.353/90

Criterio direttivo proposto

Motivazione (foglio n:4)

gialità ed il grande patrimonio culturale ad essa sottesa se non si realizza lo scopo di accelerare le procedure ?

Alla luce di alcuni gravi episodi anche di corruzione emersi non molto tempo fa a proposito di provvedimenti urgenti emessi da talun giudice unico, perché attribuire al singolo giudice di tribunale una competenza a decidere controversie di valore illimitato per le quali lo stesso progetto Liebman prevedeva la garanzia collegiale ?

Personalmente sono convinto che le classi forensi, alla luce della loro esperienza quotidiana, nutrano nessuna fiducia nel giudice unico di tribunale:

Mi rendo conto della esigenza di accelerare i processi:

A questo punto l'autore di queste righe é convinto che una soluzione equilibrata che consenta di conservare il valore della collegialità e la esigenza della celerità, passi attraverso la valorizzazione dell'istituto pretorio attraverso un notevole aumento della competenza per valore:

A proposito dell'art.7 c.p.c. ho proposto che la competenza del pretore passi a 50 milioni (ma potrebbe anche arrivare a 70 milioni):

L'istituto pretorio, dati alla mano, per il rito più snello mostra una capacità di esaurire i processi in maggiore mole dei tribunali:

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: .....  
Avv. G. VALCAVI

Norma da modificare

Legge: R.D. 30.1.1941 n.12

artt.: art.48,2° comma, come sostituito dall'art.88 l.353/90

Criterio direttivo proposto

Motivazione (foglio n. 5)

Ho anche proposto di attribuire al pretore le esecuzioni immobiliari e le opposizioni alle esecuzioni, senza limite di valore. In tal modo l'istituto pretorio avrebbe un ruolo fondamentale nella giurisdizione delle controversie, che pure essendo minori per valore economico interessano una grossa maggioranza degli utenti. Per le controversie di maggior valore economico o che riguardino lo stato, la capacità delle persone, i rapporti familiari ed altro, permanerebbe il tribunale, con la garanzia della collegialità ed il rito che gli è proprio, pur dovendo puntare ad una notevole semplificazione del lavoro (come potrebbe essere il caso della introduzione di una fase di libero scambio di memorie e deduzioni, evitando lo spreco delle odierne udienze di trattazione, per scambiare documenti scritti o chiedere rinvii):

Di ciò però tratteremo nella sede del 2° libro del codice:

All'opposto la collegialità nei tribunali potrebbe essere combinata con una maggiore oralità ove si dovesse prescrivere la trattazione collegiale, che la legge di riforma prevede invece nei giudizi di appello:

A questo ultimo riguardo mi chiedo se la oralità e collegialità davanti alle Corti di appello non sia uno spreco di attività processuale, atteso che la sentenza di I° grado è esecutiva se addirittura non sia, nelle more, già stata eseguita.

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI  
.....

Norma da modificare

Legge: R.D. 30.1.1941, n.12

artt.: 48,2° comma come sostituito dall'art.88 l.353/90

Criterio direttivo proposto

Motivazione (foglio n:6)

La combinazione di oralità e collegialità ,anche secondo l'originario insegnamento del Chiovenda,ha un senso pregnante nella fase di I° grado,mentre sono estremamente perplesso negli appelli, dopo che la sentenza di I° grado é esecutiva:

Il carico crescente di lavoro delle Corti di appello non consente illusioni circa la applicazione della trattazione collegiale e pone la esigenza di economizzare le forze ed ottimizzare il lavoro: In sostanza la soluzione passa attraverso una revisione della competenza pretorile ed un suo sensibile aumento:

In tal senso ciò si concilia anche con la riserva di collegialità "per le cause di più rilevante valore economico" del punto 13,lettera a) del progetto Liebman:

Ovviamente l'adeguamento degli organici e in modo particolare, delle preture,é una esigenza insopprimibile.

Non riesco a vedere come l'adeguamento numerico dei giudici togati possa essere ulteriormente differito quando il nostro legislatore ha riconosciuto l'esigenza di oltre 4.000 giudici di pace: La sproporzione con il numero dei pretori e dei giudici di tribunale é evidente ed ingiustificata:

Testo dell'articolato proposto - vedi allegato

Articolato proposto

All'art.48 R.D. 30.1.1941 n.12 sono soppressi il 2° ed il 4° comma:

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**

**Norma da modificare**

**Legge:** ..... 23.10.1960 ,n:1196

**artt.:** ..... 1

**Criterio direttivo proposto**

Distinguere il ruolo del personale addetto alla cancelleria centrale e di quello con funzioni di segreteria del giudice nei tribunali e nelle corti.

**Motivazione**

Le disfunzioni ed i ritardi nell'amministrazione della giustizia, in buona parte dipendono anche dal fatto che il supporto di ausiliari dell'attività del giudice, è sottodimensionato e comunque irrazionalmente distribuito:

Non è raro il caso che il giudice attenda a battere a macchina i propri provvedimenti sottraendo tempo che potrebbe essere dedicato in modo più proficuo, all'attività processuale vera e propria. La proposta di distinguere i due ruoli viene avanzata per assicurare al giudice il necessario supporto dell'ausiliario, con recupero di tempo e di efficienza.

La proposta modifica si limita ai tribunali ed alle Corti perché nelle preture e nelle giudicature di pace, di carattere unipersonale, la distinzione dei ruoli non appare agevole.

Il personale chiamato alla segreteria del giudice ha il compito di custodire i processi, di tenere il ruolo, di seguire le attività processuali, le sentenze, le ordinanze e la loro pubblicazione. Al segretario del giudice può assegnarsi un dipendente di 5-6 livelli.

Alla segreteria si propone di assegnare un segretario per ogni giudice civile ed uno per ogni 2 giudici penali:

**testo dell'articolato proposto:** -vedi allegato

Articolato proposto

All'art:1 l: 23:10:1960 n:1196 é aggiunto un 4° comma del seguente tenore:

"Il personale sopra indicato é distribuito in due ruoli e cioé personale addetto alla cancelleria centrale dei tribunali e delle corti e personale con funzione di segreteria del giudice".

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: .....  
Avv. G. VALCAVI

Norma da modificare

Legge: cod.procedura civile

artt.: 51 c.p.c.

Criterio direttivo proposto

Estendere i casi di astensione del giudice in modo corrispondente al processo penale: (art.36 lettera h) c.p.p. )

Motivazione

La legge 13.4.88 n.117, seguita al referendum popolare sulla responsabilità del giudice, ha codificato una disciplina, a garanzia della imparzialità del giudice:

Lo scopo viene tuttavia frustrato con ricorso a polizze assicurative di premio modesto:

Per giunta la legge 26.11.90 n.353, ha soppresso la collegialità dei tribunali ed ha disposto che la sentenza di I° grado sia esecutiva:

Ciò accresce l'esigenza di una garanzia delle parti nei confronti del giudice assai più e meglio della normativa sulla sua responsabilità che assume carattere residuale:

La modifica che si concreta con l'aggiunta del n.6, riguarda il caso tutt'altro che sconosciuto nella vita del processo in cui il giudice anticipa indebitamente il proprio convincimento sui fatti di causa.

La proposta aggiunta al n.7, codifica come obbligatoria la astensione in un caso in cui il 2° comma contempla solo la sua facoltatività. Essa corrisponde alla medesima previsione dell'art.36, lettera h) del codice di procedura penale:

Le modifiche proposte legittimano la ricsuazione del giudice a sensi dell'art.52 c.p.c.

Testo dell'articolato proposto -vedi allegato

Articolato proposto

Art. 51- 1° comma c.p.c.

Al 1° comma si aggiunge :

"n.6 -nel caso in cui egli, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della causa":

"n.7-in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza."

E' soppresso il 2° comma dell'art.51 c.p.c.

23 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI

Norma da modificare

Legge: ..cod.procedura civile

artt.: ..53 c.p.c. ....

Criterio direttivo proposto

Individuare il giudice della ricsusazione in modo più garantito per il ricsusante, in sintonia con l'art.40 c.p.c.

Motivazione

Appare opportuno precisare che può ricsusarsi non solo il singolo giudice, ma anche l'intero collegio e ciò in I° grado riguarderà le materie in cui è rimasto operante la collegialità, nonché le procedure in sede di appello.

L'art.53, I° comma è assolutamente inadeguato.

La circostanza che a pronunciare sulla ricsusazione siano i medesimi colleghi della stessa Corte di giustizia, non suscita fiduciose attese.

Viene qui proposto un testo identico al caso della ricsusazione regolato dall'art.40 del codice di procedura penale.

Testo dell'articolato proposto -vedi allegato

## Articolato proposto

Si propone il seguente testo in luogo di quello attualmente vigente.

"Art.53 - (Giudice competente).-

Sulla ricsuzione del giudice di pace . . . decide il pretore, su quella di un pretore o di un vicepretore onorario decide il tribunale, su quella di un giudice o del collegio del tribunale decide la Corte d'Appello, su quella di un giudice della Corte d'Appello decide una sezione della Corte stessa diversa da quella cui appartiene il giudice ricsuto.

Sulla ricsuzione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della Corte diversa da quella a cui appartiene il giudice ricsuto.

Non é ammessa la ricsuzione dei giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.

La decisione é pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricsuto e assunte, quando occorre, le prove offerte.

25 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI

Norma da modificare

Legge: codice di procedura civile

artt.: 279 n.4.

Criterio direttivo proposto

Riservare la forma della sentenza alle decisioni che definiscono il processo:

Motivazione

La previsione attuale che il Collegio pronuncia sentenza anche quando non definisce il giudizio, nelle ipotesi di cui ai n.1-2-3 dello stesso comma, appare ultronea:

Le decisioni parziali costituiscono un grosso motivo di ritardo nella definizione delle cause, la dove esse vengono impugnate. L'intermezzo di processi di appello o di impugnazione in genere blocca sostanzialmente il corso della procedura, sovente per anni. Tanto vale che il collegio abbia a pronunciare una ordinanza e torni a decidere sulle stesse in sede di sentenza che definisce il merito e che sarà impugnata eventualmente dalla parte soccombente.

La proposta si propone l'obiettivo della eliminazione di un possibile fattore di ritardo:

Testo dell'articolato proposto :-vedi allegato

Articolato proposto

Art:279, n:4

E' soppresso il n:4 del 2° comma dell'art:279 c.p.c.

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
.....

**Norma da modificare**

**Legge:** .. codice di procedura civile

**artt.:** .. art. 274 bis ..

**Criterio direttivo proposto**

Soppressione della norma che regola i rapporti tra collegio e giudice unico nei tribunali:

**Motivazione**

A seguito della proposta di abolizione del giudice unico nei tribunali e del ripristino della collegialità, la disciplina dei rapporti tra giudice unico ed il collegio é superflua:

**Testo dell'articolato proposto -vedi allegato**

Articolato proposto

E' soppresso l'art.274 bis c.p.c.

26 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: .....  
Avv. G. VALCAVI

**Norma da modificare**

**Legge:** ..... codice di procedura civile

**artt.:** ..... 105 -2° comma

**Criterio direttivo proposto**

Si propone la modifica nel senso che l'interveniente adesivo possa intervenire solo alla prima udienza e non oltre.

**Motivazione**

La limitazione proposta tende ad alleggerire il contenzioso per chi ha solo degli interessi, ma non dei diritti propri.

Testo dell'articolato proposto- vedi allegato

Articolato proposto

All'art. 105, 2° comma si aggiunge:

"Non é ammesso l'intervento adesivo oltre alla prima udienza di trattazione":

26 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: .....  
Avv. G. VALCAVI

Norma da modificare

Legge: R.D. 30.1.1941 n.12  
.....

artt.: 32  
.....

Criterio direttivo proposto

Si propone la conservazione dei vice-pretori onorari, anche dopo la introduzione dei giudici di pace ed il ripristino del 2° comma abrogato dall'art. 4,5° comma ,D.L. 28.7.1989 ,n.273:

Si propone che nella prospettiva di una notevole adeguamento degli organici dei pretori, anche per sopperire al proposto aumento di competenza, sia riservato ai vice-pretori onorari, un sentiero nell'accesso alla magistratura ed agli organici pretorili in modo da valorizzare il loro servizio e l'esperienza conseguita.

Motivazione

Questa categoria ha assolto in modo lodevole un compito di supplenza del magistrato di carriera, sovente assente in numerosi mandamenti : Dunque ha svolto in modo generalmente ineccepibile un compito di aiuto del pretore:

Appare un lusso ,privo di giustificazione, quello di privarsi di un tale aiuto, quanto meno per parecchi anni, sino a quando gli organici saranno notevolmente ampliati ed i posti coperti:

Altri ordinamenti, come quello germanico, prevedono ed hanno disponibile un numero rilevante di rechtspfleger (c.d. giudici di 2° mano). Si ritiene di conservare perciò almeno , in via transitoria, a fianco del pretore, anche i vice-pretori onorari:

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
.....

**Norma da modificare**

**Legge:** 353/90 modificata dalla l.477/92 (disposizioni transitorie c.p.c.)  
.....

**artt.:** 90  
.....

**Criterio direttivo proposto**

La ripartizione del contenzioso arretrato tra i vari organi giudiziari va effettuata prevedendo la rimessione delle cause al giudice competente secondo la nuova disciplina in modo da evitare che i tribunali ed i pretori siano oberati per anni da processi pendenti ormai aventi importanza bagatellare:

La conservazione dei processi pendenti presso i giudici cui sono in carica, deve essere finalizzata a criteri di economia processuale come è il caso che il giudice abbia escusso mezzi di prova o la causa si trovi in fase conclusiva.

**Motivazione:**

Il testo vigente dell'art.90 prevede che i processi pendenti continuino a rimanere presso il giudice davanti a cui essi sono attualmente pendenti:

L'ultimo dato disponibile relativo ad essi è quello di 1.167.599 per le preture e di 1.475.188 per i tribunali:

Il carico è perciò di 1.137 processi pro-capite per il pretore e di 1.181 processi per ciascun giudice di tribunale, ove pur si ipotizzasse che ciascuno di essi fosse giudice unico:

La conseguenza di tale situazione è che nessun beneficio deriverebbe dalla modifica della competenza e dalla introduzione del giudice di pace a favore dei pretori e dei giudici di tribunale:

La loro attività per molti anni a venire sarà perciò assorbita dalla definizione dell'arretrato, sorto sotto precedenti limiti di valore e divenuto ora in parte di importanza bagatellare:

Per contro gli elevati limiti della competenza del giudice di pace, fino a £.30.000.000 nelle cause di responsabilità civile, fanno sì che quest'ultimo si veda investito di una quota di lavoro

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**

Norma da modificare

Legge: 353/90, modificata dalla l. 477/92 (disposizioni transitorie  
c.p.c.)  
artt.: 90

Criterio direttivo proposto

Motivazioni ( foglio n.2 )

di importanza complessivamente notevole del carico di arretrato  
che grava su pretori e giudici di tribunale:

L'alleggerimento prevedibile dalla necessità di inoltrare una nuova istanza di prosecuzione al giudice, sul tipo di quella adottata alcuni anni fa per il contenzioso tributario, non consente illusione di sorta:

La modifica proposta ipotizza la ulteriore pendenza delle procedure arretrate davanti al giudice cui si trovano, ove ciò sia dettato da ragioni di economia processuale (come è il caso in cui il giudice abbia escusso mezzi di prova o le procedure siano in fase conclusiva):

La massa di arretrato che sia stata oggetto solo di scambio di memorie, di trattazione e di rinvii, ma che non sia stata conosciuta dal giudice, in occasione di provvedimenti di rilievo (quale l'assunzione e la escussione delle prove) seguirà la nuova competenza per valore, che per altro, viene modificata in senso più equilibrata. La necessità della riassunzione e la esigenza di ulteriore deposito per iscrizioni a ruolo, nonché la comminatoria della estinzione, in caso di inadempienza, costituiscono uno strumento di igiene processuale dal quale è lecito sperare un alleggerimento dell'arretrato:

Testo dell'articolato proposto- vedi allegato

### Articolato proposto

L'art.90 della l. 353/90 modificato dalla legge 477/92 é sostituito dal seguente testo:

I processi pendenti, divenuti di competenza di altro giudice, per effetto della nuova disciplina, dovranno essere riassunti avanti a questi nel termine perentorio fissato dal giudice davanti a cui attualmente pendono. Continueranno invece ad essere trattati, istruiti e decisi dal giudice, davanti a cui pendono, se questi abbia escusso mezzi di prova o tali processi si trovino in fase di conclusione o decisione;

I processi non riassunti tempestivamente, si estinguono;

30 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI  
.....

Norma da modificare

Legge: . codice di procedura civile

artt.: . 35 .....

Criterio direttivo proposto

Escludere la rimessione al giudice competente per il maggior valore del contro-credito opposto in compensazione , ove questo formi oggetto di una mera eccezione :

Motivazione

Non si coglie la ragione di uno spreco di attività processuale intrinseco ad una transatio iudicii non giustificata dal fatto che la compensazione rileva quoad effectum nei limiti del credito fatto valere dall'attore ed a cui é opposta in via estintiva la eccezione. Diversamente giustificata é la rimessione nel caso che il contro-credito sia opposto in via riconvenzionale:

testo dell'articolato proposto -vedi allegato

### Articolato proposto

L'art:35 é sostituito dal seguente testo:

Art:35- Eccezione di compensazione:

"Quando é opposto in compensazione un credito che é contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi se la domanda é fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, decide su di essa senza rimettere le parti ad altro giudice".

Proposta n. .... Proponente: Avv. G. VALCAVI  
 (numerazione riservata  
 alla segreteria)

Norma da modificare

Legge: ... codice di procedura civile

artt.: ... 38, 1° e 2° comma

Criterio direttivo proposto

Uniformare il momento preclusivo alla rilevabilità d'ufficio ed alla eccezione di parte dell'eccezione di incompetenza per valore e territorio ex art:28 c.p.c. alla prima udienza di trattazione e spostare quello della incompetenza per materia al momento della precisazione delle conclusioni in I° grado:

Estendere a tutte le ipotesi di incompetenza, per territorio ex art:28, per valore, per materia, la possibilità di adesione del convenuto alla indicazione del giudice competente, senza ulteriore attività processuale:

Motivazione

La modifica proposta esplicita che il momento preclusivo è comune, sia che la incompetenza sia rilevata d'ufficio, sia che venga eccepita dalla parte, sottolineando la uniformità della scelta. Tale criterio appare più implicito che esplicito nel testo vigente, laddove è scritto che la incompetenza per valore, materia e territorio ex art:28 "sono rilevate anche d'ufficio ecc.":

Si ritiene di spostare al momento della precisazione delle conclusioni, il momento preclusivo per il rilievo d'ufficio o la eccezione di parte della incompetenza per materia, data la impor-

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI  
.....

Norma da modificare

Legge: codice di procedura civile  
.....

artt.: 38, I° e 2° comma..

Criterio direttivo proposto (2° foglio)

Motivazione

.....  
tanza della stessa ,che finisce per corrispondere anche ad una  
certa specializzazione del giudice:

E' ragionevole estendere in modo esplicito anche alla incompeten  
za per valore ,materia e territorio ex art.28,la possibilità di  
adesione alla indicazione ,ora limitata alla incompetenza per  
territorio, derogabile:

Testo dell'articolato proposto -vedi allegato

## Articolato proposto

L'art:38 c.p.c: é sostituito dal seguente testo:

Art:38 - Incompetenza: "La incompetenza del territorio, fuori dei casi previsti dall'art:28, é eccepita sotto pena di decadenza nella comparsa di risposta e si ha per non proposta se non viene indicato il giudice competente:

La incompetenza per valore e quella per territorio ai sensi dell'art:28 é rilevabile d'ufficio e può essere eccepita dalla parte non oltre la prima udienza di trattazione :

La incompetenza per materia é rilevabile d'ufficio e può essere eccepita dalla parte non oltre la udienza in cui vengono precisate, per la prima volta, le conclusioni ai sensi dell'art:189

c.p.c: L'attore può aderire alla indicazione del giudice, fatta dal giudice o dal convenuto, ed in tal caso la competenza rimane ferma, se il processo viene riassunto nel termine fissato dal giudice, con ordinanza:

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI  
.....

Norma da modificare

Legge: codice di procedura civile  
artt.: 39, 1° comma  
.....

Criterio direttivo proposto

Estendere il ne bis in idem a tutti i casi di anteriore pendenza del processo per la medesima causa avanti lo stesso o diverso giudice, anche se interrotto, sospeso o cancellato dal ruolo.

Motivazione

Si ravvisa la necessità di estendere il ne bis in idem anche alle cause pendenti avanti allo stesso giudice che potrebbero avere uno sviluppo anormale, ostativo dell'ordinato procedere della causa anteriore.

La modifica vuole evitare, altresì, che una causa cancellata dal ruolo, interrotta o sospesa, possa essere in momento successivo riassunta e così determinare un rapporto di litis pendenza con altra causa in corso tra le stesse parti, successivamente introdotta.

Si rinvia alle motivazioni del lavoro del proponente "la causa cancellata dal ruolo è pendente ex art. 39 c.p.c.?" Ora "in problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile" (pag. 145 ss):

La nozione di litis pendenza assume perciò il significato più ampio di pendenza della medesima lite davanti ad un giudice, senza altra precisazione: E' preferita la ordinanza alla sentenza.

Testo dell'articolato proposto -vedi allegato

### Articolato proposto

L'art.39,I° comma c.p.c. é sostuito dal seguente testo:

Art.39 -Litispendenza e continenza di cause:

"La domanda é improcedibile di pieno diritto se essa é identica ad altra anteriormente proposta in un procedimento pendente avanti lo stesso o un diverso giudice,anche se cancellata dal ruolo,interrotta o sospesa. In tal caso il giudice successivamente adito, dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo".

30 GEN. 1995

Proposta n. .... Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Norma da modificare

Legge: codice di procedura civile

artt.: 39, 2° comma.....

Criterio direttivo proposto

Si propone che nel caso di continenza, il provvedimento previsto  
dalla norma sia dato con ordinanza, invece che con sentenza:

Motivazione

Si propone di introdurre un fattore di economia processuale:

Testo dell'articolato proposto- vedi allegato

### Articolato proposto

Nell'art. 39 -2° comma c.p.c. la prescrizione "il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio" é sostituita dal seguente testo:

"Il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio":

30 GEN. 1995

Proposta n. .... Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
(numerazione riservata .....  
alla segreteria)

**Norma da modificare**

**Legge:** codice di procedura civile  
40  
**artt.:** .....

**Criterio direttivo proposto**

Si propone che il giudice abbia a fissare con ordinanza e non con sentenza (come vuole la norma attuale) il termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al Giudice della causa principale.

**Motivazione**

L'attuale previsione che nel caso di connessione il giudice fissi con sentenza il termine per la riassunzione, appare uno spreco di attività processuale.

Si propone perciò che tale provvedimento sia reso con ordinanza.

testo dell'articolato proposto -vedi allegato

Articolato allegato

All'art.40, I° comma sostituire "fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione," alla attuale prescrizione "il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione":

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI  
.....

Norma da modificare

Legge: .codice.di.procedura.civile

artt.: .<sup>43</sup>.....

Criterio direttivo proposto

Si propone la soppressione del regolamento facoltativo di competenza in alternativa alla impugnazione nei modi ordinari, contro la sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito:

Motivazione

La soppressione del regolamento facoltativo di competenza é motivata dall'esigenza di introdurre una economia nelle procedure: Il regolamento facoltativo di competenza costituisce un eccesso di garanzia,ove concorra con il gravame ordinario=contro la sentenza che pronuncia sulla competenza e sul merito:

Tale concorso alternativo era stato originariamente previsto come fattore di economia processuale e di anticipazione della definizione di una questione per saltus che pesava come una sorta di ipoteca sull'iter del giudizio:

Già a suo tempo il Calamandrei ,sul progetto Solmi,manifestava i suoi dubbi sull'istituto prospettando "é lecito temere che il suo funzionamento possa dare luogo a lentezze ed a complicazioni più gravi di quelle che esso tende ad eliminare:"

Oggi ,nello stato presente della giustizia,é divenuto un fattore di ritardo e di spreco:

Le procedure di regolamento di competenza avanti la Corte di Cassazione,nel triennio '89- '91, erano in media circa 2000 all'anno:

Non é tuttavia possibile individuare il numero dei regolamenti facoltativi,per la mancanza di dati disaggregati:

Testo dell'articolato proposto -vedi allegato

Articolato allegato

L'art:43 c:p:c: é soppresso:

30 GEN. 1995

Proposta n. .... Proponente: Avv. G. VALCAVI  
(numerazione riservata .....  
alla segreteria)

Norma da modificare

Legge: codice di procedura civile  
artt.: 44 .....

Criterio direttivo proposto

Si propone che il giudice indicato come competente dalla decisione divenuta definitiva per mancato regolamento necessario di competenza, resti fermo anche nel caso che si tratti di incompetenza per materia e territorio ex art.28, diversamente da quanto dispone la norma attuale: Si suggerisce altresì che la indicazione resti ferma con riguardo alla medesima causa anche nel caso che il processo in cui è stata adottata si estingua.

Motivazione

L'attuale norma prevede che tale decisione sia vincolante anche nel prosieguo avanti al successivo giudice, "salvo si tratti di incompetenza per materia o per territorio nei casi previsti dallo art.28":

Questa riserva ha perso la sua giustificazione dopo che la legge 353/90 ha introdotto una preclusione al di là della I^udienza di trattazione anche per questo tipo di incompetenza, prima deducibile in ogni stato e grado :

Non si vede che senso abbia tale riserva dopo che la eccezione si è consumata alla prima udienza di trattazione:

Pare opportuno fissare il principio che le parti siano vincolate al rispetto della competenza designata ,per ragioni di economia processuale, anche fuori del processo in esame:

Testo dell'articolato proposto-vedi allegato

Articolato allegato

Art:38-Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza:

E' soppressa la previsione di cui all'ultima parte "salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio, nei casi previsti nell'art:28":

30 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI

Norma da modificare

Legge: codice di procedura civile

artt.: 45

Criterio direttivo proposto

Si propone di sopprimere il conflitto di competenza nella specifica ipotesi di cui si tratta.

Motivazione

Lo stato presente della giustizia non consente di individuare un interesse pubblico che giustifichi la proposizione di un conflitto di competenza e conseguentemente una richiesta d'ufficio del regolamento di competenza:

L'ipotesi considerata dalla norma era legata alla precedente disciplina che prevedeva la rilevabilità anche d'ufficio della in competenza per materia e per territorio in ogni stato e grado del processo:

Con la modifica della disciplina introdotta dalla legge 353/90 non pare ipotizzabile che il problema della competenza, ai fini del conflitto, torni ad assumere rilievo presso il nuovo giudice, dopo che la rilevabilità e la eccepibilità si sono consumate alla I^udienza di trattazione, presso il giudice precedente:

Testo dell'articolato proposto -vedi allegato

Articolato allegato

E' soppresso l'art:45 c.p.c.

30 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
.....

**Norma da modificare**

**Legge:** codice di procedura civile

**artt.:** 47, 4° comma  
.....

**Criterio direttivo proposto**

Si propone la soppressione del comma che é in funzione di un regolamento d'ufficio di competenza che si propone di abolire in sede di modifica dell'art.45.

**Motivazione**

La soppressione proposta é conseguente a quella di soppressione del conflitto di competenza, in sede di modifica dell'art.45 c.p.p.  
c:

**Testo dell'articolato proposto-vedi allegato**

Articolato allegato

E' soppresso il 4° comma dell'art.47 c.p.c.:

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
.....

Norma da modificare

Legge: codice di procedura civile  
.....

49  
artt.: .....

Criterio direttivo proposto

Estensione della decisione in materia di regolamento di competenza anche ad un nuovo procedimento relativo alla medesima causa dopo la estinzione del processo in cui la decisione é stata pronunciata:

Motivazione

La proposta risponde alla esigenza di prevenire uno spreco inutile di attività processuale per eccezioni di mero rito ed é analoga e simmetrica a quella di modificazione suggerita dall'art.44 c.p.c.:

Testo dell'articolato proposto -vedi allegato

Articolato allegato

All'art.49 é aggiunto un 3° comma del seguente tenore:

"La determinazione sulla competenza fatta dalla sentenza della Corte di Cassazione resta ferma, anche quando la stessa causa fosse proposta tra le stesse parti in un nuovo processo, dopo la estinzione di quello in cui fu pronunciata la decisione della Corte regolatrice.

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
.....

**Norma da modificare**

**Legge:** codice di procedura civile  
.....  
130, 1° e 2° comma  
**artt.:** .....

**Criterio direttivo proposto**

Il testo é sostituito dal seguente: Il processo verbale di udienza é redatto sotto la direzione del giudice, che lo certifica con la sua sottoscrizione. Di esso non si dà lettura salvo espressa richiesta della parte.

**Motivazione**

Ognuno sà quanto sia utopistica la previsione che il verbale di udienza sia redatto dal giudice e dal cancelliere:

La Suprema Corte, fin dalla fine degli anni '50, pronunciando su un ricorso introdotto dal proponente (causa Averoldi, decisa dalla Corte d'Appello di Brescia) ritenne che il verbale di udienza era opera del giudice e che la mancata collaborazione del cancelliere non era motivo di nullità:

La formula si adatta alla prassi in uso e rispetta l'orientamento citato:

Essa é flessibile nel senso che consente la continuazione della attuale prassi (senza tuttavia formalizzarla) e pone l'accento "sotto la direzione del giudice" che lo certifica con la sua sottoscrizione:

Il 2° comma ripete l'ultima parte del 2° comma vigente:

Testo dell'articolato proposto :-vedi allegato

Articolato allegato -Il testo attuale é sostituito dal seguente

art:130 - Redazione del processo verbale:

Il processo verbale di udienza é redatto sotto la direzione del giudice che lo certifica con la sua sottoscrizione. Di esso non si da lettura salvo espressa richiesta di parte:

30 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: .....  
Avv. G. VALCAVI

**Norma da modificare**

**Legge:** ..... codice di procedura civile

**artt.:** ..... 137, 2° comma

**Criterio direttivo proposto**

Previsione di notifica a mezzo servizio postale senza limitazione territoriale di competenza dell'Ufficiale giudiziario:

**Motivazione**

La modifica proposta consente agli avvocati ed alle parti di potere fare eseguire la notifica di tutti gli atti senza allontanarsi dal proprio luogo di lavoro o di residenza:

Ciò eviterebbe anche tutte le questioni di competenza territoriale dell'Ufficiale giudiziario notificante, venendo incontro alle esigenze dell'utenza:

Attualmente gli utenti devono richiedere la notifica a mezzo servizio postale solo all'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio giudiziario interessato dall'atto o competente per territorio del destinatario:

**Testo dell'articolato proposto -vedi allegato**

Articolato allegato

All'art:137,2° comma é aggiunto :

"o a mezzo di servizio postale senza limitazioni territoriali":

30 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI

Norma da modificare

Legge: ..codice di procedura civile

artt.: 139 ,I° comma

Criterio direttivo proposto

Estendere possibilità di notifica anche al luogo di lavoro:

Motivazione

La frase ,dove all'ufficio o esercita l'industria e/o il commercio"é interpretata generalmente nel senso che il destinatario dovrebbe essere il titolare dell'ufficio ,del negozio ecc:

Correttamente l'art:157,I°-c.p.p. parla invece di "luogo dove l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa"consentendo lo accesso anche nel luogo di lavoro del destinatario della notifica:

Testo dell'articolato proposto -vedi allegato

### Articolato allegato

L'art. 139, I° comma, in luogo di "ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio" sostituire con la previsione "ricercandolo nella casa di abitazione, o nell'ufficio o nell'industria o nell'azienda commerciale cui é addetto".

30 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI  
.....

Norma da modificare

Legge: codice di procedura civile  
.....

artt.: 139 -2° comma  
.....

Criterio direttivo proposto

Previsione che la notifica ad estranei sia fatta in busta chiusa  
per ragioni di riservatezza:

Motivazione

La modifica é proposta in linea con l'art.157,n.6 c.p.p.  
Essa risponde ad evidenti esigenze di riservatezza:

Testo dell'articolato proposto -vedi allegato

Articolato allegato

All'art.139 -2° comma-aggiungere : "in busta chiusa, nel caso avvenga a mani di persona diversa del destinatario".

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI  
.....

Norma da modificare

Legge: codice di procedura civile

artt.: 140 .....

Criterio direttivo proposto

Si propone la soppressione della affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, o dell'ufficio o dell'azienda.

Motivazione

Attualmente la norma comporta la grossa perdita di tempo del doppio accesso sul luogo della notifica e cioè della ricerca del convenuto e del ritorno per l'affissione dell'avviso di deposito:  
A garanzia della notizia del deposito presso la Casa comunale, basta l'ultima parte in cui è previsto "gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento":

testo dell'articolato proposto: vedi allegato

Articolato allegato

Art:140-

E' soppressa la prescrizione "affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario":

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI  
.....

Norma da modificare

Legge: .codice.procedura.civile

artt.: .145 -1° comma.....

Criterio direttivo proposto

Si propone l'aggiunta "o al portiere dello stabile, anche se non dipendente":

Motivazione

La modifica tende a sopperire al caso che non sia possibile la notifica a persone addette alla sede, perché gran parte delle società hanno sede presso studi professionali.

In caso di temporanea assenza del personale dello studio, oggi lo ufficiale giudiziario é costretto al deposito alla Casa comunale. L'ultimo comma ha sempre creato problemi interpretativi.

Testo dell'articolato proposto -vedi allegato

Articolato allegato

Al I° comma dell'art:145 aggiungere "o al portiere dello stabile anche se non dipendente":

30 GEN. 1995

Proposta n. .... Proponente: **Avv. G. VALCAVI**  
(numerazione riservata .....  
alla segreteria)

Norma da modificare

Legge: codice di procedura civile  
artt.: 146 .....

Criterio direttivo proposto

Soppressione della consegna al P.M. dell'atto da notificarsi a militari in attività di servizio:

Motivazione

Si vuole evitare lo spreco di attività processuale ,rivolgendosi al tramite del Pubblico ministero:

Testo dell'articolato proposto- vedi allegato

Articolato allegato

All'art.146 é soppressa la previsione "si consegna una copia al P.M. che ne cura l'invio" con "si consegna una copia al comandante del Corpo al quale il militare appartiene":

SUB art.48,2° comma R.D. 30.1.1941 n.12 (ordinamento giudiziario)

a proposito dei Tribunali:

Aggiungerei il seguente comma:

"Il presidente del tribunale o della sezione di questi a cui la causa é assegnata,ove lo ravvisi opportuno ,su istanza di parte,per cause particolarmente delicate ed importanti,può disporre che la trattazione e la istruttoria della causa avvenga davanti al Collegio".

n.d.r: La Collegialità ,invece, applicata su schema standard ,agli appelli,alle cause societarie ed ad altro di routine,appare uno spreco di attività processuale.

30 GEN. 1995

Proposta n. ....  
(numerazione riservata  
alla segreteria)

Proponente: Avv. G. VALCAVI  
.....

Norma da modificare

Legge: 21 febbraio 1989 n.99

artt.: 1,2 e 3  
.....

Criterio direttivo proposto

Si suggerisce per risparmiare il tempo o il costo di lavoro di annullamento delle marche, con le quali vengono corrisposti i diritti di Cancelleria l'impiego di "speciali marche autoadesive", mentre va previsto che i versamenti alternativi sui conti correnti postali avvengano solo nel caso di difficoltà nel reperimento delle suindicate marche.